

ALLEGATO 6

Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, delle modalità di accesso al corso universitario nonché di quelle di svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.